



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO – LEGGE 21 maggio 2021 n.93

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 e all'articolo 12 della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n.184 e precisamente:

- *tenuto conto che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;*
- *viste le raccomandazioni alla comunità internazionale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità circa la necessità di adottare misure adeguate;*
- *vista l'Ordinanza n. 4-2020 – Dichiarazione di stato di emergenza di sanità pubblica – emanata dal Segretario di Stato per la Sanità e Sicurezza Sociale in data 29 ottobre 2020;*
- *considerate la necessità e l'urgenza di realizzare una compiuta azione di prevenzione per fronteggiare adeguatamente situazioni di pregiudizio per la collettività;*
- *alla luce dei recenti avvenimenti, considerata la necessità di rafforzare le misure di sicurezza e di ordine pubblico sul territorio della Repubblica di San Marino;*

Vista la delibera del Congresso di Stato n.1 adottata nella seduta del 20 maggio 2021;

Visti l'articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 9, comma 1, e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E DI ORDINE PUBBLICO IN PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19

Art. 1

(Disposizioni in materia di ingresso a San Marino e mobilità)

1. Gli spostamenti da e verso la Repubblica di San Marino nelle regioni, province e comuni, in cui vigono misure restrittive di contenimento di un elevato rischio epidemiologico afferenti alle c.d. zone rosse e arancioni, sono vietati salvo che per comprovate esigenze lavorative, motivi di salute ovvero situazioni di necessità tramite autocertificazione. Sono comunque consentiti gli spostamenti per motivi di studio per lo svolgimento della didattica in presenza ove consentita.
2. Con riferimento al comma 1 e ferme restando le restrizioni vigenti fuori confine, tra le situazioni di necessità rientrano, in ogni caso, gli spostamenti transfrontalieri:

- a) per raggiungere i figli minorenni presso l'altro genitore o comunque presso l'affidatario, oppure per condurli presso di sé;
- b) finalizzati allo svolgimento di attività sportiva agonistica autorizzata (allenamenti e competizioni);
- c) per la visita alle seconde case di proprietà;
- d) per il ricongiungimento del coniuge/partner;
- e) per l'acquisto di beni di prima necessità e/o per quelli non disponibili nel proprio luogo di residenza.

3. È ammessa la mobilità da e verso la Repubblica di San Marino nelle regioni, province e comuni in cui vigono misure restrittive di contenimento del rischio epidemiologico afferenti alle c.d. zone gialle o alle c.d. zone bianche.

4. A parziale deroga delle disposizioni del comma 3, fino al 14 giugno 2021, l'ingresso e la permanenza sul territorio da parte di soggetti non residenti, privi di permesso di soggiorno, non è consentita dalle ore 00.00 alle ore 05.00 salvo che:

- a) per i comprovati motivi di cui ai commi 1 e 2;
- b) per soggiorni in strutture ricettive sammarinesi;
- c) per l'accesso e la permanenza nella struttura della Giochi del Titano S.p.A.;
- d) per la partecipazione ad eventi organizzati autorizzati dal Congresso di Stato.

5. Il rispetto delle disposizioni dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo è verificato dai Corpi di Polizia anche attraverso l'acquisizione, ove necessario, di autocertificazione giustificante i motivi dello spostamento.

Art. 2

(Disposizioni in materia di pubblica sicurezza)

1. Dalle ore 22.00 alle ore 05.00 è vietata l'introduzione e il trasporto di bottiglie di vetro, lattine nonché alcoolici e superalcoolici su tutto il territorio della Repubblica. Durante i controlli le Forze dell'Ordine possono procedere alla immediata confisca di tale materiale. Il trasporto di tale materiale all'interno dei veicoli è consentito esclusivamente per ragioni legate a motivi di lavoro.

2. Dalle ore 22.00 alle ore 05.00 è vietata la vendita per l'asporto di bevande di qualsiasi genere in bottiglie di vetro o in lattina.

3. Nelle giornate di venerdì, sabato e domenica, nonché nei giorni festivi e prefestivi fino al 14 giugno 2021, nei casi in cui un locale adibito alla somministrazione di alimenti e bevande rimanga aperto al pubblico oltre le ore 01.00, ha l'obbligo di dotarsi di un responsabile della sicurezza facente capo ad agenzie di vigilanza autorizzate, che presti il proprio servizio all'interno del locale e nelle immediate adiacenze dalle ore 23.00 fino alla chiusura dell'attività.

Art.3

(Sanzioni e disposizioni finali)

1. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente decreto - legge sono punite con una sanzione pecuniaria amministrativa pari ad euro 1.000,00 (mille/00) con facoltà di oblazione volontaria.

2. Nel caso in cui i trasgressori siano persone non residenti nel territorio della Repubblica di San Marino, gli stessi devono provvedere all'immediato pagamento dell'importo o produrre idonea fidejussione di terzi che garantisca tale pagamento: in difetto di ciò l'agente accertatore provvede al

ritiro cautelare della patente di guida o di altro documento di identità che verrà restituito contestualmente al versamento della somma dovuta.

3. Le disposizioni di cui al presente decreto - legge permangono in vigore fino al 22 giugno 2021 salvo quanto espressamente previsto nei singoli articoli.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 21 maggio 2021/1720 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Gian Carlo Venturini – Marco Nicolini

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Elena Tonnini